



COMUNE DI LAVAGNA Provincia di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 03/03/2011

N. 47

OGGETTO: FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PREVIO AVVISO PUBBLICO, CUI CONFERIRE INCARICHI DI DIFESA GIUDIZIALE DELL'ENTE - INDIRIZZI.

L'anno Duemilaundici, addì tre del mese di Marzo, alle ore 15:30 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

1.	VACCAREZZA GIULIANO	- Sindaco
2.	CAVERI MAURO	- Vice Sindaco
3.	ARMANINO MAURO	- Assessore
4.	BOGGIANO MASSIMO	- Assessore
5 .	DASSO LORENZO	- Assessore
6.	IMPARATO CARMINE	- Assessore
7 .	MANCA RAFFAELE	- Assessore
8.	STEFANI GUIDO	- Assessore
		TOTAL

PRESENTE	ASSENTE
X	
X	
X	
X	
X	
Х	
X	
X	
8	0

Partecipa il Segretario Generale Dott. ORLANDO CONCETTA

Il Sig. Giuliano Vaccarezza, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.

E

CO LAVION)

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Sindaco, Giuliano Vaccarezza ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

Premesso che:

Il Comune, nell'esercizio delle sue funzioni, ha spesso la necessità di conferire incarichi per la difesa giudiziale dell'Ente a professionisti legali, in assenza di Avvocatura interna iscritta all'albo speciale di cui all'art. 3, ultimo comma, lett. b) r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578.

Non sussiste la stessa necessità per consulenze e pareri legali, in quanto il Segretario Comunale, ai sensi dell'articolo 97 del Decreto Legislativo n. 267/2000 svolge l'attività di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, fatte salve eventuali competenze specialistiche.

Occorre assumere in merito un opportuno atto di indirizzo nei confronti della dirigenza, diretto a fornire criteri operativi che coniughino le esigenze di celerità spesso sottese alla necessità di costituirsi in giudizio in vista di una richiesta di sospensiva del ricorrente, alle regole di contabilità pubblica, nonché alle norme del codice dei contratti.

Il Decreto Legislativo n. 163/2006, contenente il codice dei contratti, nell'allegato II B, tra i servizi cui si applica la normativa sugli appalti, elenca al n. 21 anche i "servizi legali", precisando tuttavia all'articolo 20 che ai servizi elencati nell'allegato IIB, si applichino solo alcune norme del codice dei contratti e precisamente "68 specifiche tecniche, 65 avviso sui risultati della procedura di affidamento, 225 avvisi relativi agli appalti aggiudicati".

Sulla riconducibilità degli incarichi per la difesa in giudizio agli appalti di servizio si veda anche Tar Calabria n. 330/2007, deliberazione della Corte dei Conti del Veneto n. 7/2009. Esulano dal concetto di servizi legali e rientrano invece in quello di consulenze, gli incarichi per pareri e attività stragiudiziali i cui presupposti vanno rigorosamente verificati alla luce dell'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Si veda anche la Sezione Autonomie nella delibera n. 6/08: "con riferimento, poi, all'incarico conferito ad un libero professionista, avvocato esterno all'Amministrazione, va distinta l'ipotesi della richiesta di una consulenza, studio o ricerca, destinata sostanzialmente a sfociare in un parere legale, rispetto alla rappresentanza e patrocinio giudiziale. La prima ipotesi rientra sicuramente nell'ambito di previsione dell'art. 3 commi da 54 a 57 della Legge Finanziaria per il 2008. La seconda, invece, esorbita concettualmente dalla nozione di consulenza, e quindi ad essa non potrà applicarsi la disciplina della Legge Finanziaria per il 2008 sopra indicata. Peraltro, appare possibile ricondurre la rappresentanza/patrocinio

legale nell'ambito dell'appalto di servizi, dovendosi fare in generale riferimento di la lipologia dei servizi legali di cui all'allegato 2B del D. Lgs. n. 163/2006, che costituisce, ai sensi dell'art. 20 del Decreto, uno dei contratti d'appalto di servizi cosiddetti esclusi, assoggettato alle sole norme del codice dei contratti pubblici.

La disciplina dei contratti pubblici si applica ai servizi il cui valore supera la soglia comunitaria, (€ 125.000,00 ex articolo 28 D.Lgs n. 163/2006 come aggiornato dal Regolamento della Commissione Europea n. 1177/2009) mentre per quelli di valore inferiore, valgono i principi generali desumibili dal Trattato dell'Unione Europea, nonché le norme che l'articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 detta per i servizi in economia. I servizi, i lavori e le forniture in economia sono disciplinati dai regolamenti interni, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 125 citato.

Il comma 11 dell'articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 prevede "Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento."

In coerenza con i principi del Trattato tali principi (pubblicità, trasparenza, rotazione...) e con quelli dell'articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per i servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria è opportuno prevedere la formazione di elenchi di prestatori di servizi abituali delle Amministrazioni, fattispecie che si ritiene congrua rispetto ai servizi legali in quanto consente di acquisire, previa pubblicazione di un avviso, i curriculum dei professionisti interessati e di costituire un apposito elenco, da aggiornare periodicamente, cui poter attingere per il conferimento degli incarichi di difesa giudiziale che si rendessero necessari.

In materia di tariffe professionali occorre ricordare che in seguito all'entrata in vigore del Decreto Legge n. 223/2006 convertito in Legge n. 248/2006 le stesse si intendono liberalizzate, nel senso che non esiste più la tutela dei minimi tariffari.

L'entrata in vigore della recente modifica del processo amministrativo, contenuta nel Decreto Legislativo n. 104 del 2 luglio 2010, comporta da un lato, un'ampia applicazione del principio della soccombenza, secondo le regole del codice di procedura civile, per cui in prospettiva futura dovrebbero ridursi i casi in cui il giudice pronuncia la compensazione delle spese di lite, dall'altro viene introdotto, ai fini della condanna alle spese, il criterio della valutazione del comportamento

processuale tenuto dalle parti, per cui diventa consigliabile per le pubblic amministrazioni costituirsi in giudizio e svolgere le proprie difese.

Per quanto riguarda le procedure contabili relative agli impegni di spesa per incarichi legali sono necessari alcuni correttivi rispetto alla prassi in essere, peraltro diffusa negli enti pubblici.

Da un lato infatti l'articolo 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 nel disciplinare le procedure per l'assunzione di regolari impegni di spesa, "obbligazione definisce preliminarmente l'impegno come giuridicamente perfezionata" e tale è l'obbligazione del pagamento degli onorari e spese di lite all'avvocato incaricato della difesa, dall'altro richiede che siano determinati non solo il creditore ma anche la somma da pagare. Su questo secondo punto sorgono i maggiori problemi con le parcelle degli avvocati, in quando le stesse vengono predisposte a consuntivo e alla luce del numero di udienze svolte, del numero di atti predisposti, e in generale rispetto al concreto sviluppo del processo, che normalmente non è prevedibile al momento della formulazione del preventivo di spesa.

La necessità di impegnare somme aggiuntive rispetto all'impegno di spesa originariamente assunto, determina secondo alcuni interpreti, la formazione di debiti fuori bilancio, (Corte dei Conti reg. Campania se. Contr., deliberazione n. 22 del 20 aprile 2009 "la somma ulteriore necessaria per la liquidazione delle competenze professionali dei legali incaricati dall'ente, il cui importo impegnato all'atto di conferimento dell'incarico, risulta insufficiente al termine del giudizio, è da considerarsi debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 D.Lgs n. 267/2000 lett. e)"; mentre ad esempio in una pronuncia precedente la Corte dei Conti della Campania ritiene possibile procedere con un impegno di spesa integrativo "Alla luce di quanto previsto dall'art. 194 D.Lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.) in merito ai presupposti che devono ricorrere per il riconoscimento di debiti fuori bilancio, non sembra potersi ricondurre a tale fattispecie l'ipotesi di parcella, richiesta da professionisti incaricati per il legale patrocinio di un ente locale di importo superiore rispetto a quello che abbia costituito oggetto di regolare impegno, assunto al momento del conferimento dell'incarico, secondo quanto disposto dall'art. 191 dello stesso T.U.E.L. ed in linea con il principio di prudente apprezzamento, dovendosi, piuttosto, nel caso di specie, fare luogo ad un'integrazione del precedente impegno per la copertura della quota di spesa eccedente. (Corte Conti Regione Campania sez. contr. deliberazione n. 9 del 18 luglio 2008)".

Tutto ciò premesso,

Si rendono opportuni appositi criteri per la formazione di un elenco di professionisti legali cui attingere per il conferimento di incarichi di difesa giudiziale

Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcuna onere a carico dell'Amministrazione Comunale e pertanto non necessità del parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, del parere, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguente ed agli atti:

- parere favorevole del Segretario Generale Dott. ssa Concetta Orlando in ordine alla regolarità tecnica in data 01/03/2011;

Rilevato che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento Avv. Concetta Orlando, Segretario Generale del Comune di Lavagna;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi

<u>DELIBERA</u>

- 1) Di formulare i seguenti indirizzi ai Dirigenti per la formazione di un elenco di professionisti legali esperti in varie materie a cui attingere per il conferimento di incarichi di difesa giudiziale:
 - L'elenco deve essere formato, a cura del Dirigente del Settore Servizi Amministrativi di Staff, previa pubblicazione di apposito avviso da pubblicare sul sito internet del Comune ed inviare ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati della Liguria. Il termine di pubblicazione deve essere congruo e non inferiore a 30 (trenta) giorni.
 - Gli avvocati interessati devono far pervenire il loro curriculum professionale e di studi, che verrà utilizzato sia nella formazione dell'elenco che a supporto della decisione di conferimento degli incarichi di difesa giudiziale.
 - Gli avvocati interessati dovranno specificare l'abilitazione al patrocinio presso le varie magistrature e le loro specializzazioni. A tal fine l'elenco è suddiviso in due sezioni, l'una per i soggetti abilitati al patrocinio presso le Magistrature superiori e l'altra per coloro che ancora non posseggano tale

abilitazione. I professionisti abilitati alle Magistrature superiori possoni essere iscritti in entrambe le sezioni qualora lo richiedano.

- Vengono individuati come criteri di preferenza la percentuale di vittoriosità nelle cause patrocinate con specifico riguardo all'incarico da conferire e pertanto nel curriculum dovranno essere indicate, mediante autocertificazione, l'elenco delle cause in cui l'avvocato è risultato vittorioso, con pronuncia di soccombenza a danno della controparte.
- L'elenco viene formato in ragione delle specializzazioni derivanti dal curriculum e articolato nelle seguenti aree: area amministrativa, area civilistica, area tributaria, area giuslavoristica, area penale; verranno create aree ulteriormente specializzate in relazione a quanto dichiarato dagli interessati ad esempio diritto demaniale, edilizia, urbanistica, espropri, appalti, servizi pubblici, locazione, recupero crediti, responsabilità civile, sanzioni amministrative, codice della strada, ambiente....
- Gli interessati dovranno impegnarsi a presentare preventivi prudenti e comprensivi di tutte le possibili evoluzioni giudiziali.
- Sulla base dei criteri individuati nel bando, verrà formato un elenco cui i dirigenti potranno attingere per il conferimento di incarichi di difesa in giudizio.
- L'elenco ha durata triennale e viene aggiornato annualmente con riferimento al curriculum, a cura del Dirigente del Settore Servizi Amministrativi di Staff. I legali possono rinunciare alla loro presenza nell'elenco comunicandolo all' Ente con lettera raccomandata o con posta certificata e firma digitale.
- Possono essere iscritti gli avvocati, singoli o associati, purchè iscritti all'Albo Professionale. Possono essere iscritti professionisti che: a) non siano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Ente; b) si trovino nelle condizioni di contrattare con la pubblica amministrazione a norma di legge; c) al momento della richiesta di iscrizione non abbiano contenzioso o incarichi legali contro il Comune, sia in proprio sia in nome e per conto dei propri clienti; Il mancato possesso o il venir meno anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta la non iscrizione o l'automatica esclusione dall'elenco.
- Il Dirigente, a seguito della deliberazione con cui la Giunta comunale autorizza il Sindaco pro-tempore a stare in giudizio per l'Ente e a rilasciare procura speciale alle liti, valutata accuratamente la fondatezza dei motivi, e considerato che l'Ente non è dotato di Avvocatura interna, procede al relativo conferimento, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) ramo di specializzazione ed esperienze risultanti dal curriculum;
 - b) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti;
 - c) attività resa con esito favorevole in precedenti incarichi analoghi;



- e) foro di competenza della causa;
- f) percentuale massimo ribasso su corrispettivo offerto.

I criteri sopra indicati sono in ordine di priorità e l'offerta economica di cui alla lettera f non può assumere carattere prevalente, se non nelle controversie semplici o nelle procedure di esecuzione forzata.

- Per quanto riguarda la determinazione degli onorari e le procedure di scelta, tenuto conto che tra la qualità della prestazione e il prezzo offerto, per i servizi legali assume valore preponderante sicuramente la qualità della prestazione, si stabiliscono i seguenti indirizzi:
 - a. Prima del conferimento dell'incarico, qualora l'importo presumibile sia pari o superiore a 20.000 Euro, il Dirigente provvede a chiedere a 5 (cinque) professionisti iscritti all'elenco, cui attingere secondo il criterio della rotazione, apposito preventivo, che tenga conto dell'attività processuale prevedibilmente necessaria in relazione alla durata e complessità della causa. Tale preventivo dovrà essere determinato sulla media dei minimi e dei massimi tariffari, con l'indicazione del relativo ribasso. La scelta del professionista deve essere motivata con riferimento ai criteri sopra indicati in ordine di priorità, per cui il ribasso sulla media dei minimi e dei massimi tariffari, non assume carattere determinante.
 - b. Per importi inferiori a 20.000 euro si prescinde dalla richiesta di preventivi, ai sensi del comma 11 ultimo periodo dell'articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006. Può prescindersi altresì dalla richiesta di 5 (cinque) preventivi, attingendo direttamente dall'elenco il nominativo del professionista individuato, anche qualora lo stesso sia già destinatario di precedenti incarichi conferiti in relazione al medesimo oggetto dell'instauranda controversia. La determina di incarico è comunicata al legale designato, il quale deve farne espressa accettazione.
 - c. A seguito del conferimento dell'incarico e della relativa accettazione, si provvede all'impegno di spesa e alla sottoscrizione di apposita convenzione, dando atto che, in caso di soccombenza totale dell'Ente o di risoluzione anticipata del rapporto per causa imputabile al professionista (ivi compresa la rinuncia al mandato), la parcella non potrà eccedere i minimi tariffari. In corso di giudizio è possibile provvedere al pagamento di un acconto pari al 20% della somma spettante, che non potrà mai eccedere il preventivo presentato all'Ente ai fini dell'affidamento.

- d. All'esito del giudizio o in ogni caso di risoluzione anticipata del rapporto professionale, il legale designato provvede a redigere conforme parcella per il saldo delle competenze.
- e. E' fatto salvo il diritto del professionista di ritenere i maggiori compensi eventualmente liquidati dal giudice e che abbia effettivamente recuperato dalla controparte soccombente, potendo, a tal fine, chiederne la distrazione in proprio favore ai sensi dell'art. 93 Codice di Procedura Civile.

 In ogni caso, la spesa complessiva a carico dell'Ente non potrà eccedere del

In ogni caso, la spesa complessiva a carico dell'Ente non potrà eccedere del 20% quella fissata nel preventivo aggiudicato.

- f. Nel caso in cui la controversia si sia definita con esito favorevole e con condanna della parte avversa al pagamento delle spese legali in favore del Comune, sono riconosciuti e liquidati gli onorari e competenze così come in sentenza.
- g. Al Legale incaricato dovrà essere corrisposto anche il rimborso delle spese effettivamente sostenute, da comprovarsi con idonea documentazione.
- h. Qualora vengano assegnati al medesimo professionista più incarichi relativi a giudizi connessi verranno allo stesso corrisposte del giudizio avente valore più alto, maggiorate del 10% per ciascun incarico connesso.
- i. La maggiorazione del 10% si applicherà anche per ogni ricorso per motivi aggiunti.
- l. Le liquidazioni avvengono al momento della definizione del giudizio, in ogni caso previa presentazione di fattura.
- m. La relativa parcella dovrà specificare e dettagliare le voci di tariffa professionale applicate.
- 2) Di approvare lo schema tipo di convenzione allegato alla presente che i Dirigenti possono adattare alla fattispecie, pur nel rispetto degli indirizzi formulati con il presente provvedimento.
- 3) Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Segretario Generale Avv. Concetta Orlando la quale ha curato l'istruttoria, mentre la Dott.ssa Lorella Cella Dirigente del Settore Servizi Amministrativi di Staff è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente deliberazione.



Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

<u>DELIBERA</u>

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



CONVENZIONE PER INCARICO LEGALE

Il/La Sottoscritto/a, in					
rappresentanza del Comune di Lavagna, ai sensi del combinato disposto degli artt, 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, in esecuzione					
del disposto della deliberazione della Giunta Comunale n del					
CONFERISCE INCARICO PROFESSIONALE					
All'Avv (in seguito, per brevità chiamato incaricato), C.F, iscritto nell'albo degli Avvocati del foro di					
con il n con studio in alla Via/Piazza dove intende ricevere ogni successiva comunicazione da					
dell'Ente. L'Avvocato designato, ricevuta e letta copia del provvedimento d'incarico, ha reso la dichiarazione sostitutiva circa l'insussistenza di situazioni di incompatiblità, agli atti e dichiara, formalmente, di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale del Comune e delle clausole di seguito elencate:					
1. L'incarico concerne la difesa, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nella controversia promossa da residente in rappresentato e					
difeso dall'Avv.					
con studio legale in (), che il Comune ha contrapposto dinanzi al (Giudice di Pace/T.A.R/Tribunale/Corte di Appello, Consiglio di Stato, Corte di Cassazione,). A tal fine il Sindaco rilascia apposita e formale procura.					
2. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio, Per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.					
3. L'Avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle					

norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. All'uopo ha dichiarato con la formula della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà l'insussistenza di condizione di incompatibilità quali previste dalle normalizione, dall'ordinamento professionale e dalla deliberazione della Giunta Comunale di Lavagna n. _____ del ______. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile anche in presenza di una delle predette condizioni di incompatibilità.

4. L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestîvamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna condizione di incompatibilità richiamate nel precedente punto 3.

In caso di omessa comunicazione entro 10 (dieci) giorni dall'insorgere di una delle predette condizioni, l'Amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente punto 3.

5. L'Avvocato incaricato, si impegna altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva pareri sia scritti che orali supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziaria da tenere da parte del Comune.

Inoltre l'Avvocato incaricato dovrà notiziare il Comune di ogni circostanza ritenuta importante inviando copia informale di tutti gli atti relativi al giudizio, compresi i verbali di causa.

Il Legale dovrà, altresì, esprimere il proprio motivato parere circa la convenienza e la opportunità di esperire ulteriori gradi della procedura -se del caso- ed in merito alla utilità per l'Ente nel proseguire il giudizio laddove si ravvisi il venir meno dell'interesse dell'Ente nella causa. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli Uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l'incarico principale. L'Avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

per causa imputabile al professionista (ivi compresa la rinuncia al mandatò) «la compresa la com parcella non potrà eccedere i minimi tariffari. In corso di giudizio è possibile provvedere al pagamento di un acconto pari al 20% della somma spettante, che non potrà mai eccedere il preventivo presentato all'Ente ai fini dell'affidamento. All'esito del giudizio o in ogni caso di risoluzione anticipata del rapporto professionale, il legale designato provvede a redigere conforme parcella per il saldo delle competenze. E' fatto salvo il diritto del professionista di ritenere i maggiori compensi eventualmente liquidati dal giudice e che abbia effettivamente recuperato dalla controparte soccombente, potendo, a tal fine, chiederne la distrazione in proprio favore ai sensi dell'art. 93 del Codice di Procedura Civile. In ogni caso, la spesa complessiva a carico dell'Ente non potrà eccedere del 20% quella fissata nel preventivo aggiudicato. Nel caso in cui la controversia si sia definita con esito favorevole e con condanna della parte avversa al pagamento delle spese legali in favore del Comune, sono riconosciuti e liquidati gli onorari e competenze così come in sentenza. Al Legale incaricato dovrà essere corrisposto anche il rimborso delle spese effettivamente sostenute, da comprovarsi con idonea

1

documentazione.

6. In caso di soccombenza totale dell'Ente o di risoluzione anticipata del rapport

Qualora vengano assegnati al medesimo professionista più incarichi relativi a giudizi connessi verranno allo stesso corrisposte del giudizio avente valore più alto, maggiorate del 10% per ciascun incarico connesso.

La maggiorazione del 10% si applicherà anche per ogni ricorso per motivi aggiunti. Le liquidazioni avvengono al momento della definizione del giudizio, in ogni caso previa presentazione di fattura.

La relativa parcella dovrà specificare e dettagliare le voci di tariffa professionale applicate.

- 7. L'Amministrazione metterà a disposizione dell'Avvocato incaricato la documentazione necessaria per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.
- 8. L'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico a lui conferito ed accettato ed a rispettare le disposizioni previste dal D. Lgs. 196/2003.
- 9. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati e alle altre disposizioni di leggi vigenti in matèria.

10. Il presente atto, redatto in carta libera ed in de registrazione in caso d'uso ai sensi della tariffa alleg 131.	oppio originale, è soggetto de gato al D.P.R. 26/04/1986 (n.8571)
Il Professionista incaricato	II/La

Letto, approvato e sottoscritto.					
Il Sindaco (G. Vaccarezza)	DI LAL CON	Il Segretario Generale (C.Orlando)			
Pubblicata in data <u>07 MMR, 2011</u> sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.					
		DI Vesso Comunale			
	enuta esecutiv	l sito informatico di questo Comune a il, ai sensi 1. 267.			
Lavagna,					
		N 1 4 7			

Il Segretario Generale